DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 13

Anagrafe patrimoniale

Presso il Servizio ispettivo di sicurezza e' costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 11. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto dei Ministro delle finanze di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonche' i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di societa' ed enti, di attivita' di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati. Con il decreto di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' disposta la risoluzione del rapporto. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonche' gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale. Con il decreto di cui all'articolo 14 sono dettate le modalita' di accesso ai sistemi informativi, nonche' le modalita' procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 12. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 12, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, nonche' a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Versione in vigore dal 17 novembre 1994, non più in vigore dal 17 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630
Capo	II — Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso-630-1994/art-13-anagrafe-patrimoniale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it